

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

62° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1999

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 20
* BATTAFARANO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	18
MORESE, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	14
NOVI (<i>Forza Italia</i>)	19

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso
è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interrogazioni, presentate sullo stesso argomento dal senatore Battafarano, e dai senatori Lauro, Novi e Baldini:

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», delega il Governo ad emanare, entro termini definiti, una serie di atti e regolamenti indispensabili al concreto avvio della nuova disciplina della materia;

che, in particolare, l'articolo 1, comma 4, affida al Presidente del Consiglio il compito di emanare un atto di indirizzo e di coordinamento;

che l'articolo 5, comma 1, affida al Presidente del Consiglio il compito di emanare un decreto, sentite le Commissioni parlamentari, su esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi;

che su quest'ultimo aspetto, in particolare, occorre assicurarsi che esclusioni ed esoneri siano adeguatamente motivati;

che l'articolo 9, comma 6, affida al Ministro del lavoro il compito di emanare un decreto sulla periodicità dell'invio da parte dei datori di lavoro dei prospetti sui lavoratori dipendenti e sui posti disponibili per i disabili;

che l'articolo 13, comma 8, affida al Ministro del lavoro il compito di emanare un decreto sui criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per l'inserimento dei disabili;

che l'articolo 20 prevede l'emanazione entro centoventi giorni del regolamento di esecuzione;

che per alcuni dei suddetti atti il termine previsto dalla legge è già scaduto;

che per alcuni dei suddetti atti occorre acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda riferire alla competente Commissione parlamentare del Senato in merito all'*iter* di formazione ed emanare la surrichiamata normativa secondaria.

(3-03070)

LAURO, NOVI, BALDINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro del bilancio e della pro-*

grammazione economica e al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità. – Premesso:

che il Governo da un lato è impegnato a voler trovare soluzione alla questione degli *spot* televisivi dei partiti della opposizione ipotizzando conflitti di interessi talvolta inesistenti ma dall'altro lato utilizza in maniera massiccia lo strumento della propaganda ossessiva a favore delle proprie iniziative anche se sotto forma di pubblicità sociale, tanto che invece di pubblicità-progresso potrebbe parlarsi di «pubblicità - annuncio progressisti» o di «pubblicità ingannevole»;

che dunque l'effetto annuncio precede e accompagna i provvedimenti di legge ma di sovente questi non raggiungono gli obiettivi e falliscono nell'intento riformatore;

che in particolare si è spesso utilizzato lo *spot* TV per promettere una svolta nella tutela dei disabili garantendo loro la promessa di un inserimento nel mondo del lavoro;

che però le cronache e le sofferenze dei disabili che quotidianamente si registrano in tutta Italia dimostrano un diverso quadro di pesante sofferenza;

che nessuno può dunque illudere, qualunque funzione ricopra *pro tempore*, quanti soffrono e restano ai margini della integrazione sociale;

che a Genova è stata scoperta una brutta storia che vede vittime anziani ricoverati in un pensionato fatiscente e che la struttura è convenzionata con l'assessorato ai servizi sociali del comune di Genova;

che occorre immediatamente verificare la portata e il funzionamento di tali provvedimenti;

che con legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», lo Stato poneva quale sua finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, prevedendone l'applicazione:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

che veniva stabilito in tale legge che l'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;

che in considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL;

che per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione;

che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

che agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati;

che nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29;

che proprio per la legge n. 68 del 1999 agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti;

che invece per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108;

che nel computo le frazioni percentuali superiori alle 0,50 sono considerate unità;

che inoltre i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva;

che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

che per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori;

che nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza; qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8;

che le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile;

che qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzione, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e

della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»,

gli interroganti chiedono di conoscere se venga assicurata la regolare applicazione della legge n. 68 del 1999 e cioè se non si ritenga di avviare una immediata inchiesta su tutto il territorio nazionale per verificare la corretta esecuzione delle disposizioni e in particolare accertando:

se in ragione di quanto previsto all'articolo 5 della predetta legge n. 68 del 1999 il Presidente del Consiglio dei ministri abbia emanato nel termine fissato dei centoventi giorni il decreto di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che avrebbero dovuto esprimere il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, e siano individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta visto che proprio il decreto deve determinare la misura della eventuale riduzione;

quanti datori di lavoro privati ed enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, siano stati, a domanda, parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;

se siano stati disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione;

se gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e denominati «uffici competenti», abbiano provveduto nei termini in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla legge

n. 68 del 1999 nonchè all'avviamento lavorativo alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato;

quali risultati abbia dato, secondo i dati del Governo, l'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 68 del 1999 in ordine all'avviamento al lavoro tenuto conto di quanto ivi espressamente previsto e cioè che «ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonchè i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti;

se sia stata poi data attuazione al successivo comma che stabiliva con chiarezza: «I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso»;

se inoltre sia stato pienamente rispettato l'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999 laddove era sancito che «le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro»;

se sia stato regolarmente istituito presso gli uffici competenti l'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 68 del 1999, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4 tenuto conto che dagli elementi che concorrono alla formazione della gra-

duatoria andavano escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa;

se gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge siano stati effettivamente formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

se le regioni abbiano definito le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4;

se i lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, abbiano mantenuto la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda;

se sia stata data attuazione alla previsione di legge che impegnava i datori di lavoro a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili;

se nel caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti abbiano avviato lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12; con quali criteri ciò sia avvenuto e in che forma e in quale rapporto percentuale rispetto all'effetto totale della disposizione di legge;

se il Ministero del lavoro abbia effettivamente considerato la richiesta di avviamento al lavoro anche quando essa sia stata presentata mediante l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui alla legge n. 68 del 1999 da parte dei datori di lavoro;

se e quanti disabili psichici alla data odierna siano stati avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 e se i datori di lavoro che effettuano tali assunzioni abbiano goduto come per legge delle agevolazioni di cui all'articolo 13;

se e quanti obiettivi siano stati raggiunti laddove era previsto che «gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori»;

in quale percentuale i datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della predetta legge abbiano inviato agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1;

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, abbia stabilito nei termini previsti di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e abbia eventualmente di-

sposto che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie;

se tali prospetti siano stati effettivamente resi pubblici e connotati come tali;

se poi gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, abbiano disposto e concretamente consentito la loro consultazione nelle proprie sedi e negli spazi disponibili aperti al pubblico;

in quale misura, laddove l'inserimento abbia richiesto misure particolari, i datori di lavoro abbiano fatto richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999;

se, qualora una azienda abbia rifiutato l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi della legge n. 68 del 1999, la direzione provinciale del lavoro abbia redatto il verbale previsto e lo abbia trasmesso agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria;

se ai lavoratori assunti a norma della legge n. 68 del 1999 si stia operativamente e fiscalmente applicando il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi;

se sia aperta la massima vigilanza sul concetto che «il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni» espressamente previsto dalla legge;

in quale misura sia data attuazione concreta alle regole che, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, conferivano al disabile il diritto di chiedere l'accertamento della compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute e inoltre che nelle medesime ipotesi autorizzavano il datore di lavoro a poter chiedere l'accertamento delle condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda;

se poi, qualora si siano riscontrate condizioni di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, siano incompatibili con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile abbia effettivamente goduto della sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità sia risultata persistente;

se durante tale periodo il lavoratore sia stato impiegato in tirocinio formativo;

se tutti gli accertamenti della commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta, sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'arti-

colo 6 della presente legge, siano stati regolarmente e pienamente effettuati;

se sia stato rispettato il principio che «la richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro» e quello per il quale «il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda»;

se regolare applicazione abbiano avuto il dispositivo relativo al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sia annullabile qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge;

se sia stata assicurata la piena esecuzione del principio per il quale «in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio»;

quale incidenza abbia avuto l'applicazione del comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 68 del 1999 laddove è sancito che la direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste;

quale impatto abbia avuto sul funzionamento del mercato del lavoro la norma che prevede, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, che gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge;

quale effetto abbiano ottenuto le previsioni normative per le quali l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato;

se al di là delle parole abbia avuto concreta attuazione l'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 laddove è sancito che oltre a quanto previsto al comma 2 le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo;

se attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti abbiano concesso e in quale misura - regione per regione e a loro volta analizzate per singola provincia e distretto industriale - ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 12:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con *handicap* intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile;

se le agevolazioni di cui sopra siano già state estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili;

quale bilancio si dia del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000 da costituirsi presso il Ministero del lavoro;

se il Ministro non trovi fortemente inadeguati gli stanziamenti per l'attuazione della legge tenuto conto che per gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi;

quali correttivi il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica abbia apportato con propri decreti in ordine alle occorrenti variazioni di bilancio;

se con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, siano stati indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonchè la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1;

se la regione Lazio e la regione Campania abbiano istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi tenuto conto che proprio tale fondo è tenuto ad erogare:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge;

in quale misura siano state irrogate sanzioni di cui all'articolo 15 della legge n. 68 del 1999 per le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, rilevato che esse sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo;

quante sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68 del 1999 sono state disposte dalle direzioni provinciali del lavoro della Campania e del Lazio e se i relativi introiti siano stati destinati al Fondo di cui all'articolo 14;

se ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge siano state applicate le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego;

quale effetto abbia sortito la norma che prevede espressamente che trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata;

se relativamente ai concorsi presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 e ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4 e 5, comma 1, i disabili siano stati ammessi a partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica banditi;

se a tal riguardo i bandi di concorso prevedano speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri;

se venga data piena attuazione alla norma che prescrive che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso;

se venga applicata la norma di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 per la quale, salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego;

se le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, regolarmente presentino, e in via preventiva, alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonchè apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione;

se i soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio siano mantenuti in servizio pur superando il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e siano computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa;

se in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonchè dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui *status* è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, venga attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici

e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge;

se sia appunto stata rispettata la previsione per cui la predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti e se le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1;

se tutti i concorsi pubblici, le procedure di assunzione del personale e le relazioni industriali o le trattative sindacali, i piani di attribuzione di premi, la erogazione di indennità salariali, la ripartizione dei fondi per la produttività o per indennità di rischio, di disagio, di turnazione e di reperibilità abbiano tenuto conto nei comuni, nelle province e nelle regioni e in tutti gli uffici pubblici e ditte private che con la legge n. 68 del 1999 sono stati abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;

e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

se a titolo di indagine a campione il Ministro del lavoro intenda promuovere immediatamente l'invio di una commissione di verifica e di indagine con la presenza di un *pool* di ispettori nei comuni di Napoli e Roma e nelle regioni Campania e Lazio provvedendo allo *screening* di tutte le selezioni, assunzioni, conferimento di incarichi dalla entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 al fine di procedere ai sensi di legge e guardando ovviamente a quanto accaduto in società miste, aziende speciali, consorzi, organi, enti, comitati, eccetera in qualunque modo controllati o partecipati dai comuni e dalle regioni.

(3-03079)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il senatore Lauro non me ne voglia se la mia risposta non sarà così puntuale come la sua interrogazione, che è anche più lunga della legge. Dunque, qualche argomento forse sfuggirà alla risposta che sto per formulare.

Tratterò congiuntamente le interrogazioni dei senatori Lauro e Battafarano, in quanto entrambe incentrate sulla riforma del collocamento obbligatorio dei disabili ed in particolare sullo stato di attuazione della stessa.

Mi sembra importante, in primo luogo, premettere che la legge 12 marzo 1999, n. 68, entrerà in vigore, per la quasi totalità delle disposizioni, il 18 gennaio 2000 e non si prevedono rinvii. Pertanto gli effetti delle disposizioni su cui soprattutto l'interrogante senatore Lauro chiede notizie, ad esempio gli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge in oggetto, potranno essere valutati solo dopo un congruo periodo di tempo dalla effettiva operatività della legge e in questo momento si possono fare solo delle supposizioni, ovviamente tutte positive.

Per quanto riguarda il mancato rispetto dei termini fissati dalla legge per l'emanazione di taluni provvedimenti che, di seguito, passo ad illustrare vorrei sottolineare che tale relativo ritardo è dovuto, in massima parte, alla necessità, maturata nel corso degli incontri, di dare risalto al momento della concertazione, sia con le parti sociali sia con le regioni, avuto riguardo alla particolarità della materia.

Lo schema di regolamento previsto dall'articolo 9, comma 6, della legge in argomento, relativo alla disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, ha avuto il parere favorevole della Conferenza unificata ed è alla firma del Ministro.

Ugualmente hanno ricevuto parere favorevole dalla Conferenza gli schemi di regolamento relativi alla disciplina degli esoneri parziali degli obblighi occupazionali e al funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, e sono attualmente in attesa degli ulteriori pareri prescritti dalla legge. In particolare, per il funzionamento del Fondo è richiesto il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

L'emanazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 1, relativo all'individuazione delle mansioni che non consentono l'occupazione dei lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta, rientra nelle competenze del Presidente del Consiglio.

Poiché l'articolo 14 non è ancora entrato in vigore, nessun contributo è stato versato e i datori di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti sono tenuti ad assumere, in sostituzione degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, una pari percentuale di orfani e vedove. Dunque proseguirà fino al 18 gennaio l'attuale regime.

Il decentramento amministrativo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, non è ancora operativo, considerato che il termine ultimo per il definitivo passaggio delle funzioni in materia di collocamento è fissato al 31 dicembre 1999, ma oggi è prevista la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento alle singole regioni e province, che varrà da domani.

Si fa presente che il Ministero che rappresento sta elaborando schede personalizzate su base informatica – tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 675 del 1996 – contenenti le informazioni utili ai fini dell'avviamento al lavoro del soggetto disabile. Presso le direzioni provinciali continuano ad essere vigenti gli elenchi di cui all'articolo 19 della legge n. 482 del 1968 in quanto le regioni non sono ancora subentrate nell'atti-

vità del collocamento obbligatorio che continua ad essere svolta dagli uffici periferici di questa amministrazione, ma – come ho detto – da domani la funzione passerà ai servizi all'impiego delle province.

Le circostanze specifiche del mantenimento della posizione in graduatoria del soggetto disabile dipendono dalla singolarità di casi che, di volta in volta, possono aver determinato il licenziamento.

La richiesta di assunzione dei soggetti disabili da parte dei datori di lavoro privati è stata sempre presentata agli uffici periferici del Ministero. Pertanto nella sostanza nulla cambia relativamente a tale profilo e la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999 ribadisce un principio già applicato. Quindi la domanda sarà ora presentata ai servizi all'impiego in continuità con la prassi attuale e abbiamo già impartito istruzioni operative al riguardo.

Gli avviamenti al lavoro dei soggetti disabili vengono fino ad ora effettuati dagli uffici periferici del Ministero secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti negli elenchi, ferma restando la possibilità, già largamente utilizzata, di assumere con richiesta nominativa anche nell'ambito dello strumento convenzionale.

L'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro privati, previsto dall'articolo 21 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, è stato finora considerato sotto il profilo amministrativo equivalente alla richiesta di avviamento. La legge n. 68 del 1999 rende esplicito tale acquisito orientamento.

Gli articoli 11 e 13 della legge ora citata non sono ancora entrati in vigore e pertanto non può essere fornita risposta in merito a quanto richiesto.

L'invio dei prospetti è un obbligo a cui sono tenuti, sulla base della normativa vigente – atteso che la legge n. 68 del 1999 non è entrata in vigore –, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla disposizione della legge n. 482 del 1968, cioè quelli che occupano più di 35 dipendenti.

Gli uffici competenti, in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla legge n. 68 del 1999, si stanno attivando per rendere possibile il diritto di accesso ai prospetti informativi.

Le convenzioni che sono state stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno dato risultati soddisfacenti e il Ministero sta svolgendo un'indagine ricognitiva in ambito regionale per acquisire informazioni sull'entità del fenomeno anche in vista dell'attuazione della nuova normativa, che ne valorizza il ruolo attraverso la previsione di incentivi ai datori di lavoro.

La mancata assunzione da parte dei datori di lavoro privati dei soggetti beneficiari del collocamento obbligatorio comporta, ai sensi della legge n. 482 del 1968, la redazione da parte della direzione provinciale competente di un verbale e la sua trasmissione sia agli uffici competenti che all'autorità giudiziaria.

L'articolo 10 della legge n. 482 ha già previsto che, agli assunti tramite il collocamento obbligatorio, sia applicato il trattamento economico e

normativo previsto dalla legge e dai contratti collettivi; pertanto nulla innova la legge n. 68 sull'argomento.

L'articolo 20 della legge n.482 del 1968 rimette espressamente all'invalido la possibilità di ricorrere al collegio medico previsto dallo stesso articolo circa la compatibilità del suo stato fisico con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente. Tale articolo dispone che se il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontana l'invalido già assunto o rifiuta di assumerlo, è tenuto, nel caso in cui il referto del collegio sia favorevole all'invalido, a corrispondere a questi le retribuzioni perdute.

L'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999, di competenza del Presidente del Consiglio, è stato presentato e approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 19 novembre scorso.

Gli istituti concernenti la cessazione del rapporto di lavoro nelle sue varie manifestazioni sono applicabili anche al sistema del collocamento obbligatorio.

Il principio secondo cui il datore di lavoro - in caso di risoluzione del rapporto di lavoro - è tenuto a darne comunicazione nel termine di dieci giorni agli uffici competenti, per la sostituzione con un altro avente diritto al collocamento obbligatorio, è applicato nell'ordinamento in quanto già previsto dalla legge n. 482 del 1968.

Le disposizioni normative concernenti il collocamento ordinario si applicano in primo luogo per analogia alla disciplina del collocamento obbligatorio per gli istituti non previsti dalla legge n. 482 del 1968. Per il collocamento obbligatorio, inoltre, è prevista la cancellazione per i soggetti disabili che, senza giustificato motivo, non si presentino alla visita di controllo dello stato invalidante disposta dall'ufficio all'atto dell'avviamento.

L'articolo 11 della legge n. 68 del 1999 che disciplina l'istituto delle convenzioni non è ancora entrato in vigore e, pertanto, le stesse continuano ad essere disciplinate dall'articolo 17 della legge n. 56 del 1987.

Attualmente, il Ministero ha concluso le consultazioni con i cointeressati per l'emanazione del decreto concernente il funzionamento del Fondo nazionale per i disabili e lo stesso è stato trasmesso per l'acquisizione dei previsti pareri da parte dei soggetti istituzionalmente coinvolti, come detto in precedenza.

La congruità delle risorse del Fondo rispetto alle finalità perseguite dalla legge n. 68 del 1999 (finanziamento della fiscalizzazione per i datori di lavoro che accedono alle convenzioni) potrà essere verificata solo al momento del concreto funzionamento del sistema come previsto dalla legge. L'anno scorso erano stati previsti 40 miliardi mentre quest'anno si prevedono 60 miliardi che sembrano rappresentare una copertura consistente.

Allo stato non risulta che nessuna regione abbia provveduto all'istituzione del «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili». È un problema che stiamo cercando di risolvere con una soluzione «ponte» ten-

dente a prevedere l'apertura di un conto corrente sul quale versare le multe o quanto previsto a titolo di indennizzo in caso di esenzione da parte delle imprese.

Notizie in merito alla comminazione delle sanzioni amministrative da parte delle direzioni provinciali del lavoro, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 68 del 1999 non possono essere fornite in quanto tale articolo non è ancora entrato in vigore e le sanzioni comminate dagli uffici ai soggetti inadempienti sono quelle previste dall'articolo 23 della legge n. 482 del 1968.

L'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 non è vigente e pertanto le assunzioni dei disabili per concorso presso le pubbliche amministrazioni sono soggette alle disposizioni tuttora operanti in materia. Si ritiene utile far presente che tale articolo innova il sistema normativo attuale nella parte in cui non è più richiesto lo stato di disoccupazione del disabile al fine dell'occupazione stessa.

L'obbligo della certificazione, previsto dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, è un istituto del tutto nuovo operante nei confronti del datore di lavoro, sia pubblico che privato, per la partecipazione agli appalti pubblici. Tale articolo, comunque, non è ancora entrato in vigore.

La norma transitoria, di cui all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, prevede che i soggetti assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio siano mantenuti in servizio e comunque computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo, anche se superano la percentuale d'obbligo. Ciò si applica anche alle categorie degli orfani e delle vedove. La legge n. 68 del 1999 cita espressamente le disposizioni in materia che risultano abrogate per effetto della sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'ultima richiesta, vorrei rassicurare gli interroganti in ordine all'attenzione dell'amministrazione che rappresento sull'adozione delle verifiche e dei conseguenti provvedimenti qualora se ne ravvisasse l'opportunità.

BATTAFARANO. Signor Presidente, sono soddisfatto della risposta del sottosegretario Morese e vorrei dare atto a lui e ai suoi collaboratori del lavoro che hanno profuso per la predisposizione della normativa secondaria di attuazione della legge n. 68 del 1999. Nei mesi scorsi abbiamo corso il rischio di una proroga e quindi di uno slittamento attuativo. Grazie ad una reazione, in primo luogo da parte del Ministero ma anche di associazioni, di vari parlamentari - io stesso ho avuto modo di partecipare ad un interessante convegno organizzato dall'ANMIL (Associazione nazionale mutilati ed invalidi lavoro) a Caserta a fine ottobre nel corso del quale è stato fatto il punto della situazione -, è stato possibile dare la necessaria spinta al completamento dell'opera. Questo non significa che i problemi siano stati tutti risolti, perché bisogna tener conto del passaggio da una legge applicata per trent'anni ad una che richiede un modo di lavorare molto diverso rispetto al passato. È chiaro che per gli apparati pubblici, per le associazioni e per tutti coloro che svolgono un ruolo in materia le difficoltà non mancheranno. Va inoltre segnalato un ritardo

da parte di alcune regioni nell'approvare le leggi regionali o comunque i regolamenti necessari al fine di una corretta attuazione della suddetta legge; mi riferisco, ad esempio, all'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. La predisposizione di soluzioni anche transitorie che permettano di dare concreta attuazione alla legge il 18 gennaio del prossimo anno, mi pare una scelta saggia.

Per una concomitanza di eventi, a partire dai primi di gennaio, da un lato le competenze in materia di servizi per l'impiego passeranno alle province, dall'altro entrerà subito dopo in vigore questa legge. È un momento cruciale che potrà provocare qualche difficoltà, anche se confido nel proseguimento di questo impegno da parte del Ministero del lavoro finalizzato ad affrontare e a risolvere i problemi ancora esistenti e che, dal prossimo anno, saranno ancora più vistosi. L'importante è dare inizio a questo procedimento.

Nel merito dei provvedimenti che dovessero essere inviati alla Commissione, quest'ultima si riserverà di esaminarli specificamente e di esprimere il prescritto parere parlamentare. Mi pare che il lavoro svolto in questi mesi possa essere considerato in maniera positiva.

NOVI. Signor Presidente, non mi dichiaro affatto soddisfatto delle risposte fornite dal sottosegretario Morese. Bisogna riflettere sul fatto che in merito alla legge 12 marzo 1999, n. 68, il Governo ha portato avanti una grande campagna promozionale in base alla quale tutti si aspettavano dei reali cambiamenti rispetto ad un passato in cui si era assistito ad un'applicazione distorta di norme che venivano utilizzate a fini clientelari, come nel caso delle assunzioni. Si sentiva il bisogno di una legge che fornisse delle garanzie ai fini di un'applicazione normativa corretta.

La legge n. 68 del 1999 ha delle finalità ambiziose pur mancando di risorse e di strumenti. In particolare, nel momento in cui da parte degli enti pubblici si è andata esaurendo la spinta clientelare delle precedenti normative e si è reso necessario un confronto con i termini indicati nel nuovo provvedimento, - voglio usare un termine caro a Sciascia - in un contesto che non permetteva più quel tipo di comportamento, siamo arrivati ad una sorta di progressivo blocco delle assunzioni previste dalla legge testé richiamata. Questo è avvenuto da parte degli enti locali ma anche da parte dei privati, perché nel momento in cui bisognava riferirsi al collocamento c'è stato sostanzialmente un blocco delle assunzioni.

Bisogna poi affrontare un discorso serio sui disabili. Circa una settimana fa ho ricevuto una lettera da parte del padre di un ragazzo ipovedente che soffre di retinite pigmentosa e che con grande fatica ha affrontato gli studi con risultati anche ragguardevoli. Questo ipovedente (in un certo senso sono coinvolto anche personalmente nella vicenda) non riesce a trovare alcuna collocazione nel mondo del lavoro. Ciò ha determinato anche dei risvolti negativi nell'atteggiamento di questo giovane nei confronti della vita nel suo complesso.

Quando si affrontano tali questioni si immagina sempre e soltanto che il disabile sia quello sulla «carrozzina» che abbia dei problemi con

le barriere architettoniche. In realtà non ci poniamo la questione di quella enorme platea di disabili che hanno problemi anche più seri. Il Governo, per equità, dovrebbe affrontare seriamente la questione del collocamento di questi altri disabili.

Ci dichiariamo insoddisfatti perché è stata approvata questa legge che non trova applicazione, anche perché enti locali e privati sostanzialmente non la vogliono applicare. Per arrivare all'applicazione occorrono maggiori risorse: bisogna che sia conveniente per gli enti locali e i privati assumere disabili e soprattutto rendere agevole il loro lavoro. Ormai ci sono tanti sistemi tecnologici, siamo nell'epoca dei *computer*, del silicio e dunque i disabili possono affrontare il lavoro con meno problemi di prima. Spesso hanno grande cultura e grandi capacità professionali; quindi, dobbiamo evitare discriminazioni e imporre l'assorbimento progressivo di quote di disabili. Anche se non si raggiunge la quota prevista dalla normativa vigente, almeno ci deve essere un segnale di buona volontà.

Ecco perché noi, purtroppo, siamo costretti a dichiararci insoddisfatti della risposta del Governo e vorremmo tanto che fra un anno, quando ri presenteremo l'interrogazione, il Governo tornasse in Commissione a dirci che sono stati raggiunti dei primi risultati concreti.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. GIANCARLO STAFFA